



"Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union"



Allegato B)

Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(dott. Domenico De Giosa)

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – EMAS-FAMI 2014/2020

Progetto "SUPREME"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACQUISTO DI BICICLETTE DA FORNIRE AI LAVORATORI STAGIONALI IMMIGRATI NELLE PROVINCE DI FOGGIA, LECCE E TARANTO

Premesse

la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:

- per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
- per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
- per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
- per l'integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
- a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari relativi al POR Puglia 2015/2020;

Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il **Piano Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020**, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti.

Visto quanto disposto dall'Art. 98 della LR 67/2018 "Misure per concorrere all'integrazione socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali", in relazione all'acquisto di biciclette, da parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai lavoratori stagionali

Tutto ciò premesso, il giorno _____, presso la sede della Presidenza Giunta Regionale – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,

Tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Domenico De Giosa, Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e



"Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union"



l'Ente denominata/o _____,

(C.F. _____ - P.IVA _____) con sede legale in

_____ (____) alla Via

_____ Tel. _____ rappresentata dal

Sig. _____ nato a _____ (____) il _____

in qualità di _____

si conviene quanto segue

Art. 1. Oggetto della Convenzione

La Regione Puglia affida al soggetto firmatario del presente atto, l'acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori agricoli stagionali immigrati della Provincia di _____.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, _____ si impegna a:

1. procedere all'acquisto delle biciclette, nuove di fabbrica, corredandolo di apposito kit (caschetto ecc.) con le seguenti caratteristiche: Misura ruote 26" o 28"; dotate di buona illuminazione (così come previsto dal CdS), carter (o copricatena) per proteggere i vestiti dalla catena, portapacchi per bagagli leggeri o un cestino anteriore;
2. organizzare la distribuzione ai lavoratori stagionali immigrati;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, allo scopo di garantirne efficienza e funzionalità

Sarà riconosciuto un importo massimo di € 350,00 per l'acquisto, la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna bicicletta, completa di kit, fino alla concorrenza di:

- € 20.000,00 per la Provincia di Foggia;
- € 15.000,00 per la Provincia di Lecce;
- € 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

Fa parte integrante della presente Convenzione la proposta progettuale presentata in fase di partecipazione alla selezione.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

Al termine della Convenzione la Regione Puglia si riserva di chiedere la restituzione dei beni in oggetto.

L' affidatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione delle biciclette, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso delle stesse.



ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:

- a. l'obbligo della consegna del bene acquistato per la sola realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b. l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene consegnato;
- c. l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette consegnate;
- d. l'obbligo di redigere l'elenco dei lavoratori stagionali a cui sono state consegnate le biciclette e il tempo/giorni di utilizzo.

ART. 4 – DECADENZA E REVOCA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto-convenzione, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mutamento dell'uso pattuito per l'affidamento;
- b) venire meno dell'adesione all'ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ;
- c) scioglimento del soggetto affidatario sua accertata procedura in atto;
- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
- e) inosservanza da parte dell'affidatario di norme, leggi, regolamenti, nonché grave inadempienza agli obblighi previsti dal contratto-convenzione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'attuazione dell'intervento la Regione erogherà a: _____:
 € _____

comprensivo di I.V.A. se dovuta, con le seguenti modalità:

- anticipo pari al 80% dell'importo finanziato previa presentazione di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. La stessa è da considerarsi come spesa ammissibile.
- saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili.

ART. 6 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ



"Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union"



La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'affidamento.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Associazione dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti l'intervento medesimo, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'attuazione dell'intervento fin qui citato.

ART.7 - MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancata attuazione di parte o tutto il programma, il soggetto firmatario è tenuto alla restituzione dell'importo già finanziato corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 10 - ONERI FISCALI – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari lì, _____

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Il Rappresentante dell'Associazione

(Timbro e Firma leggibile)